

N. 452

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 settembre 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D307/17

Roma, 13 settembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 settembre 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel contesto della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi, sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese. Il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge delega, inoltre, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il Governo ha dato attuazione alla delega con il decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179, entrato in vigore lo scorso 14 settembre 2016.

Con il presente decreto si intende, pertanto, procedere a integrare e modificare alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega e anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea, in coerenza peraltro con le previsioni dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016 e l'attività del commissario straordinario ivi prevista.

Il presente decreto intende, dunque, contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo a abilitare e supportare le citate azioni di attuazione dell'agenda digitale con l'obiettivo, in particolare, di dotare cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del già richiamato decreto legislativo 179 del 2016.

Le linee portanti di tale nuovo intervento legislativo sono:

- (a) proseguire nell'opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento sia semplificando, anche nel linguaggio, il Codice, sia sostituendo le regole tecniche con delle linee guida la cui adozione viene affidata direttamente all'Agenzia per l'Italia digitale in modo da rendere l'attuazione tecnico-operativa delle disposizioni di legge capace di stare al passo con la continua evoluzione tecnologica, scongiurando il rischio che le regole finiscano con imbrigliare amministrazione e cittadini a utilizzare soluzioni e servizi meno moderni di quelli disponibili sul mercato;



- (b) sottolineare con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del Codice concentrandovi, salvo talune eccezioni dovute alla volontà di salvaguardare rinvii esterni contenuti in altre previsioni di legge, disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e *mobile-oriented*, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;
- (c) promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice e moderna anche grazie all'opportunità di gestire i diversi strumenti informatico-giuridici di dialogo con le amministrazioni attraverso un'unica interfaccia, una *dashboard* di cittadinanza digitale;
- (d) garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse, al ricorrere di specifiche condizioni identificate dall'AgID, possano produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza che debba essere un giudice, caso per caso, a valutare al riguardo. Si tratta di un'iniziativa che mira a promuovere l'adozione e l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di soluzioni digitali moderne e semplici da usare senza rinunciare al rispetto della disciplina vigente laddove impone il ricorso alla forma scritta per il compimento di taluni atti e contratti;
- (e) rafforzare l'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale sia istituendo presso l'AgID un ufficio del difensore civico sia aumentando la misura delle sanzioni che la stessa AgID potrà erogare qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le regole vigenti esponendo a rischio i diritti di cittadini e imprese;
- (f) promuovere un processo di autentica valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendo tale obiettivo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione e disegnando un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di *privacy* e tutela dei dati personali, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di *data analysis*.

Il presente decreto si compone di 63 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo stesso saranno acquisiti i pareri



della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Articolo 1

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di "Definizioni" del Codice dell'amministrazione digitale volte a migliorare la lettura del Codice stesso nel suo complesso. In particolare, vengono modificate e collocate all'articolo 1, tra le altre definizioni, quelle di cui alle lettere *l-bis*) e *l-ter*), in materia di dati aperti: le definizioni vengono riprese dal vigente articolo 68, comma 3, che, conseguentemente, viene abrogato. Inoltre, viene sostituita la lettera *n-ter*), inserendo una definizione di domicilio digitale maggiormente in linea con la normativa europea e con i diritti di cittadinanza digitale. Infine, al comma *1-ter* si precisa che ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, in linea con quanto previsto dal Regolamento e-IDAS.

Articolo 2

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo al comma 2 un elenco dettagliato dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente codice, specificando che per i gestori di servizi pubblici ciò avviene in relazione ai servizi di pubblico interesse. Tenuto conto del grande numero di servizi pubblici forniti da soggetti privati in forza di concessioni, infatti, si è ritenuto opportuno riconoscere agli utenti analoghi diritti di cittadinanza digitale anche in relazione ai fornitori di detti servizi, in attuazione di quanto previsto dal principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera h) ai sensi del quale tra gli obiettivi dell'intervento normativo vi è anche quello di semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini, obiettivo che si persegue ampliando il novero dei soggetti tenuti ad applicare le norme del CAD. Nello stesso senso, anche a fini di coordinamento con la disciplina della trasparenza contenuta del decreto legislativo n. 33 del 2013, viene precisato che l'ambito di applicazione del Codice è esteso alle autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Viene poi sostituito il comma 3, relativo alle disposizioni del CAD che si applicano ai privati, mediante l'enunciazione espressa degli istituti applicabili a questi ultimi così da rendere di più immediata comprensione l'ambito di applicazione del Codice.

A fini di coordinamento con la disciplina già vigente e anche al fine di ulteriore semplificazione, le modifiche ai commi 6 e 6-bis precisano che, come già previsto in altre disposizioni, le previsioni del CAD continuano ad applicarsi agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione



delle sanzioni di natura tributaria, mentre si demanda ad un dPCm la definizione delle modalità e dei termini di applicazione del Codice anche alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

Articolo 3

L'articolo 3 modifica la rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto n. 82 del 2005, che viene denominata "Carta della cittadinanza digitale", così da renderla più attinente ai principi di delega di cui alla legge n. 124 del 2015.

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005, concernente il diritto all'uso delle tecnologie. In particolare, al comma 1, viene specificato che chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti del CAD in modo accessibile ed efficace.

Vengono abrogati i commi 1-*quater* e 1-*quinquies* - rispettivamente confluiti negli articoli 41, comma 2-*quater*, e 3-*bis* - nonché il comma 1-*sexies* in quanto risulta assorbito dalla nuova disciplina dell'identità e del domicilio digitale.

Articolo 5

L'articolo 5, oltre a sostituire la rubrica all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 concernente l'identità e il domicilio digitale, apporta modifiche sostanziali allo stesso articolo, al fine di consentire una disciplina organica e sistematica dei diritti di cittadinanza digitale.

A tale fine, viene previsto, con il comma aggiuntivo 01, il diritto per chiunque di accedere ai servizi *online* offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale; in base a quanto previsto nelle norme transitorie, tale diritto è esercitabile a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il nuovo comma 1 ribadisce l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-*bis* o all'articolo 6-*ter*. La norma conferma e precisa per tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del Codice, l'obbligo già previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Vengono, inoltre, inseriti nuovi commi: il comma 1-*bis* specifica che chiunque può eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; tali domicili digitali devono essere eletti presso un servizio di posta



elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (comma 1-ter); il comma 1-quater richiede ai soggetti titolari del domicilio digitale di farne un uso diligente e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle linee guida di cui all'articolo 71.

Viene abrogato il comma 2, secondo cui il domicilio digitale è inserito nell'ANPR, in quanto il predetto sistema è tuttora in corso di sviluppo e implementazione. Ciò permetterà ai cittadini di utilizzare immediatamente il domicilio digitale per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, anticipando i risparmi che ne derivano; il predetto indirizzo sarà comunque riportato nell'Anagrafe una volta completata la sua realizzazione.

Al comma 3-bis viene previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti AgID e il Garante per la protezione dei dati personale e acquisito della Conferenza unificata, tenuto conto dello stato di attuazione dell'agenda digitale, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 1-bis avvengono esclusivamente in forma elettronica. È previsto, altresì, che con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale nonché sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. Tale disposizione risponde all'esigenza di disciplinare un processo di migrazione verso un contesto nel quale le amministrazioni comunicheranno con i cittadini in modalità esclusivamente digitale senza, tuttavia, anticipare scelte che potranno essere consapevolmente assunte solo quando si disporrà di un quadro più puntuale relativo alla diffusione dei domicili digitali nella popolazione. Inoltre, al comma 4-bis si prevede che in assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata dal decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, e inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa .

Infine al comma 4-quinquies è previsto che, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che ha eletto domicilio speciale non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.



Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiungendo i commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinqes*. Il comma *2-ter* prevede che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico consentono ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici tramite una piattaforma elettronica; il comma *2-quater*, invece prevede che i prestatori di servizi di pagamento abilitati possano (dal 1 gennaio 2019 hanno l'obbligo) eseguire pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo di una piattaforma tecnologica messa a disposizione da AgID. E' precisato che resta fermo l'utilizzo dello strumento dell'F24 fino all'adozione di un DPCM che fissi le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tramite piattaforma anche in campo tributario e contributivo. Le informazioni sui pagamenti, già disponibili in capo alle singole amministrazioni interessate alle relative operazioni, vengono messe a disposizione in via generale anche del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (comma *2-quinqes*) .

Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituendo la rubrica e il comma 1, in cui si stabilisce che le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli specifici elenchi o a quello eletto come domicilio speciale; viene inoltre riconosciuta l'equivalenza di tali comunicazioni, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, alla raccomandata con ricevuta di ritorno e alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente. Viene specificato poi che tali comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario stesso. In merito alle condizioni di opponibilità a terzi dei termini di ricezione del documento informatico, ferme restando le disposizioni già presenti nell'articolo 43 del regolamento Eidas, si specifica che la data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71.

Viene poi inserito il comma *1-ter* che individua i diversi elenchi dei domicili digitali: delle imprese e dei professionisti, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nonché delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

Infine, viene inserito il comma *1-quater*, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, notificano i propri atti (compresi i verbali relativi



alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione, nonché le ingiunzioni) direttamente presso i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste in ambito tributario, tra le quali l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 che prevede la facoltà di notifica a mezzo posta elettronica certificata. La conformità all'originale della copia informatica del documento notificato è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis del Codice.

Articolo 8

L'articolo 8 modifica la rubrica dell'articolo 6-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituendo le parole “degli indirizzi PEC” con “dei domicili digitali”. Si precisa che, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti, l'ambito soggettivo di applicazione è esteso non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai gestori di servizio pubblico e alle società a controllo pubblico.

Si abroga il comma 3, in quanto confluito nella norma generale sull'accesso all'Indice contenuta nell'articolo 6-*quinquies*.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 6-*ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, coordinando la previsione rispetto all'ambito soggettivo di applicazione del codice. Inoltre aggiunge gli articoli 6-*quater* (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) e 6-*quinquies* (Consultazione e accesso).

In particolare, l'articolo 6-*quater* istituisce il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti affidandone la realizzazione all'AgID che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio e utilizzando, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, le risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale di cui all'articolo 63 del Codice.

Infine si prevede che AgID provvederà al successivo trasferimento dei domicili digitali nell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente al completamento della stessa.

L'articolo 6-*quinquies* consente a chiunque, senza necessità di autenticazione, la consultazione degli elenchi, realizzati in formato aperto, tramite sito web e senza necessità di autenticazione e prevede che l'AgID stabilisca, con linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 le modalità per l'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi.



Per limitare gli *spam*, si sancisce che, in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, costituisce comunicazione indesiderata l'utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni avente valore legale o connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Ai sensi del comma 4, gli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale, ciò al fine di garantire una migliore qualità dei dati e tra l'altro evitare che i gestori dei servizi riassegnino nel tempo il medesimo indirizzo a titolari diversi.

Articolo 10

L'articolo 10 modifica, oltre alla rubrica, anche il contenuto dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di diritto a servizi *online* semplici e integrati.

Viene aggiunto un comma 01 che prevede in capo a chiunque il diritto di fruire in forma digitale e in modo integrato (tramite il punto di accesso), anche attraverso dispositivi mobili, dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Infine, si coordina il comma 4 (circa la facoltà per gli utenti, in caso di violazione delle previsioni contenute nel CAD, di agire in giudizio) con la previsione di cui all'articolo 17 ai sensi della quale è riconosciuto anche il diritto di rivolgersi ad unico difensore civico digitale.

Articolo 11

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 8-*bis* del CAD, in materia di connettività alla rete internet degli uffici e luoghi pubblici, prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli *standard* di sicurezza fissati dall'AgID e non solo a quelli in possesso di specifiche tecnologie ivi indicate.

Articolo 12

L'articolo 12 riformula il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuino politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 13

L'articolo 13, oltre ad apportare modifiche di *drafting* all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (si richiamano esplicitamente i conservatori di documenti informatici accreditati



quali ulteriori soggetti sottoposti alla vigilanza sui servizi fiduciari, in quanto il riferimento normativo è stato abrogato), prevede tra le funzioni dell'AgID l'emanazione di linee guida, in linea con le modifiche apportate all'articolo 71. Inoltre, si rende obbligatorio e vincolante il parere dell'AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale, attivati dalle centrali di committenza. Si tratta di una previsione necessaria per creare un concreto coordinamento tra il piano triennale e gli strumenti di acquisizione di beni e servizi ICT a disposizione delle amministrazioni, almeno quelli relativi agli ambiti strategici, per fare in modo che le tipologie di forniture, le quantità, i requisiti tecnici, i tempi e le condizioni organizzative siano allineate con gli obiettivi e le azioni del piano. La previsione risponde peraltro al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge n. 124 del 2015, che invita a *“razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione (...) tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili”*.

Articolo 14

L'articolo 14, oltre ad apportare modifiche di *drafting* all'articolo 16 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ne integra il comma 1, lettera b), chiarendo in maniera esplicita che rientra tra le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione anche l'approvazione del Piano triennale.

Articolo 15

L'articolo 15, oltre a sostituirne la rubrica, apporta modifiche di *drafting* al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ne integra la lettera j), prevedendo tra i compiti del responsabile per la transizione al digitale anche quello di favorire l'integrazione e l'interoperabilità tra i sistemi dell'amministrazione e il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 64-*bis*. Attribuisce, poi, al predetto soggetto l'ulteriore compito della pianificazione e del coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione.

Con il comma 1-*quater* si prevede l'istituzione, presso l'AgID, dell'Ufficio del difensore civico per il digitale a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità - in luogo del precedente obbligo di istituire un difensore civico digitale presso ciascuna pubblica amministrazione - e si stabilisce che chiunque può presentare *online* al difensore



civico digitale segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. A seguito della segnalazione, il difensore civico per il digitale, qualora la ritenga fondata, invita il soggetto responsabile a rimediare tempestivamente (e comunque non oltre trenta giorni). Prevede che le segnalazioni fondate siano pubblicate sul sito istituzionale. Il difensore, inoltre, segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

È aggiunto il comma 1-*septies* secondo cui le pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato possono esercitare anche in forma associata le funzioni relative all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione.

Articolo 16

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che è realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale. Si tratta di una misura di semplificazione che, secondo il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 124 del 2015, permette di razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione tra amministrazioni e cittadini, nonché di favorire un maggior coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e privati e soddisfare le esigenze di celerità e trasparenza.

AgID, inoltre, identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma, idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace, in maniera tale da garantirne l'accessibilità ai portatori di interessi pubblici e privati. È poi stabilito che sulla piattaforma sia pubblicato, e aggiornato ogni anno, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e che le pubbliche amministrazioni, possano pubblicare i provvedimenti che intendono adottare tenendo conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.

Articolo 17

L'articolo 17 sostituisce la rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 18

L'articolo 18 introduce delle modificazioni alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definendo la validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.



Infatti, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e produce l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando a esso è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento. In tutti gli altri casi, ivi compresi quelli in cui al documento è apposta una firma elettronica, la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio. La disposizione intende rispondere all'esigenza – avvertita in maniera crescente in ambito sia pubblico sia privato – di non “imbrigliare” la formazione di documenti informatici equivalenti a quelli aventi “forma scritta” nel solo binomio “documento informatico-firma elettronica qualificata”, stante il continuo sviluppo tecnologico e la limitata disponibilità, tra i cittadini, delle firme digitali.

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71 (comma 1-*bis*).

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si intende riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi fornisca prova contraria.

Restano ferme le disposizioni relative al deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

Articolo 19

L'articolo 19 oltre a sostituire la rubrica dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abroga i commi 1 e 2, in quanto assorbiti nella riformulazione dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 20. Si coordina inoltre la previsione del comma 2-bis con quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

Articolo 20

L'articolo 20 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che i documenti informatici, scritture private e documenti in genere, hanno piena efficacia quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata/avanzata o comunque sono formati previa identificazione del suo autore in modo da garantire la sicurezza, integrità, immodificabilità dei documenti e la loro riconducibilità agli autori. Viene aggiunto un ulteriore comma 1-*bis* in cui si prevede che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico deve essere prodotta mediante processi e strumenti al fine di garantire che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

Articolo 21



L'articolo 21 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo l'onere in capo ai soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno di rendere disponibili gratuitamente sul proprio sito internet istituzionale soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

Articolo 22

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che la copia di documenti formati su supporto analogico da una pubblica amministrazione possa essere prodotta su supporto informatico mediante processi e strumenti volti ad assicurare che la stessa copia abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

Articolo 23

L'articolo 23 modifica la Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 24

L'articolo 24 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recando norme di coordinamento sistematico.

Articolo 25

L'articolo 25 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo la possibilità per il titolare della firma di utilizzare uno pseudonimo nel certificato di firma elettronica qualificata.

Inoltre, si prevede che tutte le informazioni contenute nel certificato di firma elettronica qualificata debbano essere riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato stesso. Tali informazioni possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete. Con le linee guida di cui all'articolo 71 sono definite le modalità di attuazione dei certificati di firma elettronica qualificata. In capo al certificatore viene posto l'obbligo di conservare le informazioni relative al titolare di firma elettronica per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato stesso.

Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale, di conservatore di documenti informatici devono presentare all'AgID domanda di qualificazione o di accreditamento secondo le modalità fissate dalle linee guida di cui all'articolo 71 del CAD. Il richiedente oltre a dover



rispettare le condizioni previste dal Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID, sono individuati - nel rispetto della disciplina europea - i predetti requisiti e sono determinati i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività.

Il dPCm fissa, altresì, i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle suddette attività da parte di amministrazioni pubbliche.

Articolo 27

L'articolo 27 modifica l'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilendo che i soggetti che effettuano la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgono l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Inoltre, si precisa che il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda eventualmente i limiti d'uso e di valore.

Articolo 28

L'articolo 28 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recando norme di coordinamento.

Articolo 29

L'articolo 29 modifica l'articolo 32-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando modifiche di coordinamento normativo e stabilendo che l'AgID possa irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del Codice relativi alla prestazione di predetti servizi, sanzioni amministrative più rigorose rispetto a quelle attualmente previste, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, al fine di rendere le sanzioni stesse più efficaci e dissuasive anche in relazione alle capacità economico-finanziarie degli attuali fornitori di servizi. Nei casi di particolare gravità, l'AgID



dispone la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.

Inoltre, viene sostituito il comma 2, prevedendo che fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento che determini l'interruzione del servizio fornito dai prestatori di servizi fiduciari qualificati, dai gestori di pec, dai gestori di identità digitale e dai conservatori accreditati, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione a AgID o agli utenti dello stesso disservizio, AgID diffida i suddetti soggetti a ripristinarne la o a effettuare le comunicazioni. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

Articolo 30

L'articolo 30 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Viene introdotto un nuovo comma 1-*bis*, in base al quale si precisa che le pubbliche amministrazioni possono svolgere la conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa, nonché affidarla, in modo totale o parziale ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Inoltre, l'articolo abroga il comma 2 che riconosceva la possibilità per ciascuna amministrazione di adottare regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna.

Articolo 31

L'articolo 31 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo norme di coordinamento.

Articolo 32

L'articolo 32 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, specificando che il certificato qualificato può essere revocato o sospeso nei casi stabiliti dalle linee guida dell'AgID per la violazione delle regole tecniche ivi contenute.

Articolo 33

L'articolo 33 modifica l'articolo 38 del CAD prevedendo che il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le linee guida stabilite ai sensi dell'articolo 71, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.



Articolo 34

L'articolo 34 modifica la rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e introduce una nuova sezione I, "Documenti della pubblica amministrazione".

Articolo 35

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-*bis* del CAD sostituendo il riferimento alle caselle di posta elettronica certificata con il più ampio riferimento al domicilio digitale.

Inoltre, inserisce l'articolo 40-*ter* in cui si attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo, nonché dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Il sistema, quindi, si pone come un modulo aggiuntivo che non altera in maniera significativa il funzionamento delle piattaforme esistenti; in particolare, le Amministrazioni devono solo aggiungere metadati nel processo pre-esistente di caricamento dei documenti presso i conservatori, potendo comunque ciascuna continuare a utilizzare le proprie piattaforme.

Articolo 36

L'articolo 36 oltre ad apportare modifiche di *drafting* all'articolo 41 del CAD, amplia (comma 2-*bis*) la platea dei soggetti aventi diritto a consultare il fascicolo informatico (non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche gli interessati, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente) e precisa al comma 2-*ter*, lettera *e-bis*), e comma 2-*quater*) che il fascicolo informatico deve essere indicizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 40-*ter*.

Articolo 37

L'articolo 37 modifica la rubrica dell'articolo 43 del CAD. Inoltre, sostituisce il comma 1 stabilendo che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se le procedure sono effettuate nel rispetto delle linee guida dettate ai sensi dell'articolo 71 in modo da garantire la conformità ai documenti originali.

Al comma 1-*bis* si aggiunge la previsione secondo cui le amministrazioni rendono disponibili ai cittadini e alle imprese i documenti attraverso servizi *online* accessibili previa identificazione.

Articolo 38



L'articolo 38 sostituisce i commi 1 e 1-*ter* dell'articolo 44 del CAD, stabilendo rispettivamente che il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici e che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida. Viene aggiunto il comma 1-*quater* in cui si stabilisce che il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, insieme al responsabile della sicurezza e a quello dei sistemi informativi, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici.

Articolo 39

L'articolo 39 reca modifiche di *drafting* all'articolo 45, comma 1, del CAD.

Articolo 40

L'articolo 40 reca modifiche di *drafting* all'articolo 46 del CAD.

Articolo 41

L'articolo 41 reca modifiche di *drafting* e coordinamento all'articolo 47 del CAD.

Articolo 42

L'articolo 42 modifica la rubrica del Capo V del CAD.

Articolo 43

L'articolo 43 inserisce nell'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il 2-*bis* in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali procedono all'analisi dei propri dati secondo le linee guida dell'Agid.

In particolare le linee guida chiariranno negli aspetti tecnologici il funzionamento dei modelli di cooperazione applicativa, tenendo conto del necessario aggiornamento tecnico per consentire di beneficiare, in una logica di sistema, del progresso tecnologico creando adeguate condizioni di economicità ed efficienza. Tali nuove previsioni rispondono alla duplice esigenza da una parte di valorizzare il patrimonio informativo delle amministrazioni e dall'altra di superare le attuali



modalità operative attraverso le quali le amministrazioni condividono i dati personali dei quali sono titolari con un nuovo approccio basato sul dialogo c.d. *machine to machine* tra i sistemi delle diverse amministrazioni. Infine, l'articolo in esame prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 50 che in ogni caso non determina il venir meno delle regole SPC, il cui aggiornamento è stato comunque effettuato in quanto indispensabile ai fini dell'intero sistema, anche per finalità di cooperazione transfrontaliera.

Articolo 44

L'articolo 44, oltre a modificare la rubrica e a introdurre modifiche di *drafting* con riferimento all'articolo 51 del CAD, dopo il comma 2-*bis*, aggiunge i commi, 2-*ter* e 2-*quater*, secondo i quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rispettivamente sono tenuti ad aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi. Il comma 2-*quater* (secondo periodo) mira, inoltre, al rafforzamento della sicurezza dei sistemi e delle informazioni della Pubblica Amministrazione e, quindi, della continuità dei servizi, attraverso la fruizione di servizi a tecnologia evoluta disponibili presso i poli di eccellenza pubblici da parte degli Enti che non dispongono di risorse umane ed economiche sufficienti a garantire lo *standard* minimo di sicurezza fissato dalle linee guida AgID e richiesto dagli organismi internazionali. Le amministrazioni con basso livello di sicurezza rappresentano, infatti, l'anello debole della catena del sistema pubblico complessivo, facilmente attaccabile. Il ricorso di questi ultimi ai servizi erogabili ai poli di eccellenza consente facilmente l'innalzamento, quindi, della sicurezza complessiva della pubblica amministrazione.

Articolo 45

L'articolo 45, oltre a disposizioni di coordinamento, abroga la previsione di trasmissione dell'Agenda per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte dell'Agid, in quanto tale adempimento è specificatamente previsto dal Piano triennale.

Articolo 46

L'articolo 46 apporta modifiche di *drafting* all'articolo 53 del CAD.

Articolo 47

L'articolo 47 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 59 del CAD.



Articolo 48

L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, inserendo i commi *2-bis*, *2-ter* e sostituendo il comma *3-ter* in cui si prevede, rispettivamente, che le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle linee guida di cui all'articolo 71; che le stesse amministrazioni definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.

Infine, la disposizione di cui al nuovo comma *3-ter* prevede che AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.

Articolo 49

L'articolo 49 riformula il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 62 del CAD secondo cui l'ANPR è tenuta ad assicurare ai Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco; che è tenuta a mettere a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Si precisa che i Comuni potranno utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR per i servizi o le funzionalità non fornite da quest'ultima.

Viene sostituita la lettera *c)* del comma 6 in cui è previsto che sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR anche in riferimento all'erogazione di altri servizi, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e della dichiarazione di morte, nonché della denuncia di morte, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010.

Articolo 50

L'articolo modifica l'articolo 62-bis del CAD prevedendo che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sia gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 51



L'articolo 51 detta disposizioni di coordinamento con la disciplina vigente, precisando che tra i contenuti dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti, vi è anche l'indicazione del pediatra di libera scelta, oltre che del medico di medicina generale.

Articolo 52

L'articolo 52 sostituisce la rubrica della Sezione III del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 53

L'articolo 53 modifica l'articolo 64 del CAD prevedendo che le amministrazioni consentono di accedere ai servizi in rete da esse erogati, che richiedono identificazione, mediante SPID; riconoscendo ai soggetti privati la facoltà di avvalersi di SPID per la gestione dell'identità digitale; stabilendo che le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscano gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Si inserisce, infine, il comma 3-*bis* che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la fissazione della data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*.

Articolo 54

L'articolo 54 modifica l'articolo 64-*bis* del CAD, tra l'altro, aggiungendo il comma 1-*bis* ai sensi del quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, sono tenuti a progettare e sviluppare i propri sistemi e servizi in modo da garantirne l'integrazione e l'interoperabilità, nonché a esporre per ogni servizio le relative interfacce applicative. La previsione risponde allo scopo di rendere più usabili i servizi *on-line* rivolti ai cittadini consentendo a questi ultimi di accedere, attraverso un'unica interfaccia, a una pluralità di servizi e informazioni rispettivamente forniti e detenute da una pluralità di amministrazioni.

Articolo 55

L'articolo 55 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 65 del CAD.



Articolo 56

L'articolo 56 apporta modifiche all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eliminando il riferimento al previgente documento di identità analogo alla carta di identità elettronica, in coordinamento con la disciplina sopravvenuta.

Articolo 57

L'articolo 57 apporta modifiche di coordinamento abroga il comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in quanto le definizioni ivi riportate sono state spostate nell'articolo 1.

Articolo 58

L'articolo 58 modifica l'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Anzitutto, integra il comma 2 prevedendo che l'amministrazione committente debba essere sempre titolare di tutti i programmi e servizi ICT salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso. In secondo luogo, aggiunge il comma 2-*bis* ai sensi del quale il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie linee.

Articolo 59

L'articolo 59 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 introducendo una misura di semplificazione: si stabilisce che l'AgID, sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata, nonché il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza e previa consultazione pubblica, da svolgersi entro il termine di trenta giorni, adotti le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice. Queste ultime, dopo essere state sottoposte alla procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La nuova formulazione della disposizione risponde all'esigenza di semplificazione di cui allo specifico criterio di delega dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge n. 124 del 2015, affidando l'adozione delle regole tecniche di attuazione direttamente all'AGID, titolare dei poteri regolatori e di controllo di cui all'articolo 14-bis, in luogo del decreto di natura non regolamentare affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le linee guida, dunque, nel fornire regole tecniche di



attuazione delle disposizioni contenute nel Codice, garantendo che quest'ultimo resti tecnologicamente neutro, continuano ad essere atti non regolamentari, la cui natura di regola tecnica è confermata dalla necessità che le stesse vengano notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e successive modificazioni. Inoltre, le stesse vengono adottate osservando alcune garanzie procedurali (quali la consultazione pubblica, adeguata pubblicità e pubblicazione), elementi che il Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016 ritiene rilevanti ai fini dell'affermazione del carattere vincolante delle linee guida.

Articolo 60

L'articolo 60 reca le abrogazioni degli articoli del Codice le cui disposizioni risultano superate.

Articolo 61

L'articolo 61 reca disposizioni transitorie relative all'utilizzo del domicilio digitale e alla predisposizione dei relativi elenchi, nonché fissa la data per l'adozione di alcuni decreti attuativi. Inoltre, al fine di evitare un vuoto normativo, stabilisce che fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 71 che fissano le nuove regole tecniche continuano ad applicarsi quelle vigenti.

Articolo 62

L'articolo 62 reca disposizioni di coordinamento collegate alla sostituzione delle regole tecniche con le linee guida e alle nuove funzioni attribuite all'AgID. In particolare, si prevede che tale Agenzia possa avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell' AgID. Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, la fissazione delle modalità e dei tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con lo stesso decreto vengono inoltre fissate le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta



elettronica certificata da inserire nella citata sezione speciale, la quale sezione, a decorrere dalla data fissata nel decreto, ai fini di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 179 del 2012, sarà da intendersi per pubblico elenco. Infine, si specifica che le risorse stanziare per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione e dell'Agenda digitale italiana, non sono più collegate alle attività di supporto al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, ma sono finalizzate al finanziamento delle suddette azioni, iniziative e progetti.

Articolo 63

L'articolo 63 reca le disposizioni finanziarie: all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6-*quater*, 18 e 40-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificati dal presente decreto, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016; all'attuazione delle altre disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La disposizione, intervenendo sulle definizioni con l'obiettivo di maggiore certezza e qualità della regolazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

L'articolo, modificando l'ambito soggettivo di applicazione del CAD, non produce effetti dal punto di vista finanziario. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

Articolo 4

Le disposizioni non producono impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

La disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

Articolo 8

Le disposizioni non producono impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

La finalità dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato è quella di rendere disponibile, sulla falsa riga di quanto garantito da INI-PEC (l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese), un servizio analogo, di raccolta e consultazione delle PEC e di altri indirizzi di recapito certificato qualificato conformi al Regolamento UE/610/2014 EIDAS che cittadini e altri soggetti, diversi da imprese e professionisti, vogliano dichiarare come domicilio digitale per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.



Nelle more dell'attuazione completa di quanto previsto dall'ANPR, l'indice è realizzato presso AgID e, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si prevede che la stessa Agenzia si avvalga, per la relativa realizzazione e gestione operativa, della struttura che gestisce il sistema informatico nazionale delle Camere di commercio già utilizzato per la realizzazione e gestione del registro INI-PEC, demandando a successive linee guida l'indicazione delle modalità operative di funzionamento.

Il modello individuato per la raccolta e la gestione dei dati prevede la raccolta dei domicili digitali attraverso tre canali/modalità:

- a) portale web dedicato, che permetta la comunicazione del domicilio tramite autenticazione via SPID o CNS
- b) trasferimento nel registro suddetto della PEC presente su INI-PEC;
- c) dichiarazione del domicilio nell'ambito di specifiche sezioni dei portali nazionali di servizio dedicati al cittadino (tramite soluzioni di autenticazione federata via SPID o CNS)

La base dati garantisce la storicizzazione delle informazioni nelle fasi di inserimento, modifica e cancellazione.

Il sistema di monitoraggio del registro, inoltre, potrà avvalersi dei servizi di verifica della qualità della PEC messi a disposizione dai relativi gestori.

Sarà infine possibile assicurare lo scambio dati verso l'ANPR, nelle modalità di cooperazione applicativa previste dal CAD.

Il portale renderà disponibile un servizio di consultazione, senza alcuna necessità di autenticazione, con accesso tramite codice fiscale e restituzione, in formato aperto, di uno specifico domicilio digitale, oltre che del nome e cognome della persona o della denominazione in caso di altri soggetti. Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA (indice pubbliche amministrazioni) sarà inoltre consentita l'estrazione di elenchi di domicili digitali, secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma 1-*bis* del CAD.

Il sistema sarà disponibile in due fasi.

La prima fase, entro dicembre 2017, prevede la realizzazione, oltre all'infrastruttura della base dati, del portale con i servizi di comunicazione via SPID e CNS e di consultazione puntuale del dato, in formato aperto.

La seconda fase, indicativamente entro marzo 2018, prevede la realizzazione dei servizi evoluti di consultazione per le pubbliche amministrazioni, i gestori dei servizi pubblici e gli operatori economici interessati.

Successivamente sarà assicurato un servizio di manutenzione, evoluzione tecnologica dell'infrastruttura, monitoraggio della qualità, assistenza al cittadino e diffusione.

I costi relativi alla prima fase di avvio del sistema informatico sono marginali e possono essere riassorbiti dall'infrastruttura complessiva di InfoCamere, anche in termini di riuso di componenti esistenti relativamente a banche dati analoghe e canali di comunicazione telematica.

Per quanto concerne la seconda fase, la stima non è allo stato concretamente quantificabile in quanto dipende dal reale sviluppo del registro e dalla domanda dei fruitori.

Relativamente alle attività di manutenzione ed erogazione del servizio, l'esperienza INI-PEC ha evidenziato una forte necessità di monitoraggio dell'alimentazione della banca dati e della sua qualità, di relazione con i gestori di PEC, di assistenza al cittadino e di comunicazione operativa verso i grandi fruitori. Per queste attività si prevede una spesa di circa 200.000 euro nel 2018 per coprire l'orizzonte di funzionamento prima della confluenza dell'elenco dei domicili digitali dei



cittadini in ANPR che, pertanto, non sarà gravata dei costi già sostenuti per lo sviluppo di detto elenco.

Alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 585 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si evidenzia che il domicilio digitale rappresenta un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali – il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250ME/anno – sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.).

Si sottolinea, inoltre, che le amministrazioni devono far fronte alle situazioni di invio e notifica che spesso finiscono su indirizzi cessati o variati e non comunicati, ovvero hanno difficoltà a reperire le informazioni storiche sui domicili digitali, dovendo incrociare richieste fatte in maniera generalizzata a tutti i gestori PEC (circa 20 soggetti). A titolo di mero esempio, risulta che circa il 40% degli invii telematici effettuati dal responsabile della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) fallisca con una perdita di efficienza e costi aggiuntivi per l'effettuazione di notifiche con strumenti alternativi. Il recupero anche della metà di tale percentuale comporta un risparmio stimabile in circa 3 milioni di euro.

Articolo 10

La disposizione, prevedendo il diritto a servizi *on line* semplici e integrati, attraverso il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, consentirà a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 di conseguire importanti risparmi di spesa giacché, nella sostanza, permetterà a questi ultimi, per un verso, di diminuire progressivamente gli investimenti necessari allo sviluppo e alla manutenzione di siti e interfacce di *front-office* e, per altro verso, di risparmiare sulla comunicazione di dati e informazioni a utenti e altre amministrazioni.

Articolo 11

La disposizione non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 12

La norma di coordinamento, in ragione dell'abrogazione dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, opera nell'ambito della vigente disciplina in materia di facoltà assunzionali.

Articolo 13

Articolo 14

Le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica.



Articolo 15

L'articolo prevede la costituzione, presso AgID, della figura del difensore civico per il digitale in luogo del precedente obbligo di istituire tale figura presso ciascuna pubblica amministrazione. Tra gli elementi di cui tener conto per la quantificazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, si evidenzia l'individuazione della platea dei potenziali utenti dell'Ufficio del difensore civico. Tale platea non è allo stato puntualmente quantificabile, in quanto la previsione "Chiunque può presentare.." fa rientrare nei potenziali utenti tutti i soggetti pubblici e privati nazionali o meno che ritengano di voler presentare una segnalazione su presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD medesimo.

Per la stima del numero degli accessi da parte dei soggetti interessati, si può fare riferimento ai dati rilevati da soggetti pubblici che svolgono analoghe funzioni, quali, ad esempio, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anti corruzione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dai dati ricavabili dalle relazioni annuali al Parlamento, presentate dai richiamati soggetti nell'anno in corso e riferite all'anno 2016, si rileva che:

- il Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n. 24.000 segnalazioni (sia telefoniche che tramite e-mail) escluse quelle relative a una formale apertura di fascicolo;
- l'Autorità garante per le comunicazioni (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n. 6600 segnalazioni dei consumatori nel settore;
- l'ANAC (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n. 5000 segnalazioni per tutte le attività di competenza;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n.14200 segnalazioni per tutte le attività di competenza.

L'accentramento dell'Ufficio del difensore consentirà una più efficiente ed efficace raccolta e gestione delle istanze dei cittadini e fornirà un punto terzo di orientamento nella corretta applicazione delle disposizioni tecniche del Codice. Inoltre, le singole Amministrazioni risparmieranno i costi delle applicazioni telematiche, della predisposizione dei modelli e dell'istaurazione di un iter istruttorio.

All'Ufficio sono destinate 10 delle 40 unità di personale di cui all'art. 62.

La realizzazione del sistema di gestione delle richieste inviate all'Ufficio e delle conseguenti informazioni da inviare all'ANAC, ai sensi della normativa vigente, è stimabile in circa 200.00 euro nel 2018. Per la manutenzione del sistema si stima, a decorrere dall'anno 2019, un costo annuo di circa 15.000 euro. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 16

La disposizione, eliminando la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, prevede la realizzazione, presso AgID, di una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale. La realizzazione della piattaforma e il suo libero utilizzo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni



consentirà notevoli risparmi di spesa abbattendo, di fatto, i costi di realizzazione di analoghe piattaforme di consultazione pubblica da parte delle singole amministrazioni, nonché le spese connesse alla gestione di tali consultazioni. La piattaforma, infatti, sarà disponibile per l'utilizzo libero e gratuito da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Peraltro, la piattaforma, già prevista dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 18, laddove si prevede la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, è in corso di realizzazione con le risorse di cui all'art. 1, comma 585 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si stima un costo complessivo di realizzazione pari a circa 20 mila euro annui per gli anni 2017 e 2018.

Agli oneri di manutenzione della piattaforma, comunque trascurabili e stimabili in circa 1.000 euro annui dal 2019, si provvede con le risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 17

La disposizione, modificando la rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non comporta impatti di natura finanziaria.

Articolo 18

La disposizione, introducendo, delle modificazioni in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 19

La disposizione non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 20

L'articolo, intervenendo in materia di efficacia di documenti informatici, scritture private e documenti in genere, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 21

La disposizione non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 22

La disposizione, in materia di copie su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 23

Articolo 24

Le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica



Articolo 25

L'articolo modifica la disposizione in materia di certificati di firma elettronica e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26

L'articolo, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di accreditamento dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alle entrate che si possono determinare in favore di AgID, derivanti dalle tariffe collegate allo svolgimento delle attività relative alla qualificazione e all'accREDITamento, le stesse non sono allo stato quantificabili.

Articolo 27

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28

L'articolo, contenendo norme di coordinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

L'articolo, introducendo modifiche in materia di sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori, non determina impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 30

La disposizione non comporta impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 31

La disposizione, introducendo norme di coordinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32

La disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 33

La disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica.



Articolo 34

La disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 35

La disposizione prevede la promozione e la sperimentazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti protocollati e a consentire l'accesso online ai soggetti che ne abbiano diritto. Il sistema costituirà in ogni caso un modulo aggiuntivo che non altererà il funzionamento delle piattaforme utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e che non determinerà l'esigenza di modificare i propri sistemi.

Per quanto riguarda i costi a carico della Presidenza del Consiglio, relativi allo sviluppo e alla sperimentazione del sistema, si stima, per l'anno 2018, un costo di circa 1 milione di euro cui si fa fronte con le risorse di cui all'art. 1, comma 585 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 36

La disposizione prevede solo una integrazione, comunque connessa agli esiti della sperimentazione di cui all'art. 35, delle informazioni da associare ai documenti delle pubbliche amministrazioni che continueranno, pertanto, a utilizzare le proprie piattaforme. L'integrazione comporterà esclusivamente l'esigenza di procedere a eventuali evoluzioni dei sistemi esistenti, senza alcun intervento su quelli già realizzati.

Articolo 37

Le modifiche introdotte comportano solo una integrazione, comunque connessa agli esiti della sperimentazione di cui all'art. 35, delle informazioni da associare ai documenti nel processo di protocollazione. Le pubbliche amministrazioni continueranno, pertanto, a utilizzare le proprie piattaforme. L'integrazione comporterà esclusivamente l'esigenza di procedere a eventuali evoluzioni dei sistemi esistenti, senza alcun intervento su quelli già realizzati.

Articolo 38

Le modifiche introdotte comportano solo una integrazione delle informazioni da associare ai documenti nel processo di protocollazione e conservazione. Le pubbliche amministrazioni continueranno a utilizzare le proprie piattaforme in quanto il sistema di cui all'articolo 35, sviluppato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, costituirà in ogni caso un modulo aggiuntivo che non altererà il funzionamento delle piattaforme stesse. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'integrazione delle informazioni rientra nell'ambito di un'attività di naturale aggiornamento dei sistemi e dei servizi delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 39

Articolo 40



Articolo 41

Articolo 42

Gli articoli, recando modifiche di drafting, non comportano impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 43

L'articolo, prevedendo modalità di analisi dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, non comporta impatti sulla finanza pubblica

Articolo 44

La disposizione alle lettere a) e b) introduce alcune modifiche di drafting che non determinano impatti sulla finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera c), la norma, dando attuazione concreta al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione (più di 800 milioni di euro così come specificato nel piano triennale AgID) indicati dall'articolo 1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).

Inoltre, innalzando il livello di sicurezza del sistema pubblico consente di contenere i costi derivanti da interruzioni dei servizi per effetto di attacchi e/o incidenti informatici.

Per avere una idea di massima dell'impatto della norma per il solo aspetto di efficienza e razionalizzazione, si consideri che attraverso l'accordo fra il Ministero dell'economia e delle finanze con il DIPE della Presidenza del Consiglio per l'erogazione di servizi IaaS, quest'ultima Amministrazione ha ottenuto un risparmio sulla spesa IT di circa l'80% e, conseguentemente, tale risparmio si riflette nel consolidamento della spesa delle Amministrazioni pubbliche.

A ciò si devono aggiungere i potenziali aggravii per la finanza pubblica che derivano dalle falle nella sicurezza delle Pubbliche Amministrazioni - come dimostrano i recenti eclatanti episodi in Gran Bretagna (specie nelle piccole strutture come gli ospedali) ed in altri Paesi - cui l'emendamento, incrementando il livello di sicurezza, pone un argine.

Prudenzialmente, tuttavia, non si quantificano gli effetti positivi per la finanza pubblica derivanti dalla presente disposizione.

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Le disposizioni non determinano impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 48

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, con l'introduzione del comma 2-bis, si specifica esclusivamente come si realizza l'interoperabilità già prevista dal comma 2, senza introdurre nuove attività.



Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53

Le disposizioni non determinano impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 54

La disposizione, di carattere programmatico, non determina impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57
Articolo 58

Le disposizioni non comportano impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 59

La disposizione, semplificando la procedura di adozione delle regole tecniche per l'attuazione del CAD, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60

L'articolo abroga gli articoli del CAD obsoleti e non in linea con il processo di riforma, operando la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della disciplina. Non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 61

Tra le disposizioni transitorie è previsto che la realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato è effettuata da AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con le risorse di cui all'art. 1, comma 585 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Per la quantificazione degli oneri cfr. art. 9).

Articolo 62

La disposizione stabilisce che l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di n. 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.



La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo, mentre gli altri oneri relativi al trattamento accessorio, sostanzialmente riferiti a quello erogato con il Fondo Unico di Amministrazione e ai buoni pasto, stimabili in circa 150.000 euro annui, sono posti a carico dell'AgID che vi farà fronte con le risorse già disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

Si evidenzia, in merito alla necessità della previsione, che la principale nuova responsabilità di AgID è la redazione e la gestione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019, approvato dal Presidente del Consiglio in data 31/5/2017.

Tale Piano prevede una serie nutrita di compiti per AgID e tutta una serie di azioni finalizzate a raggiungere l'obiettivo di risparmio e di ottimizzazione della spesa, previsto nella legge di stabilità per il 2017.

In particolare il piano individua azioni per un totale di 800 milioni di euro di cui 400 milioni di euro di reale risparmio derivante dal far adottare alle PA centrali e locali le piattaforme nazionali che AgID presidia ed eroga (fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, ANPR, domicilio digitale, identità digitale, ecc.) e altri 400 milioni di euro di rifocalizzazione della spesa verso CONSIP e le altre centrali di committenza.

L'utilizzo delle 40 unità di personale consentirà un significativo aumento in termini di efficienza per le pubbliche amministrazioni. Si evidenzia, a titolo di esempio, che la previsione dell'art. 6-*quater*, relativo all'elenco dei domicilia digitali, prevedendo la gestione delle informazioni storiche relative alla "elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale" consentirà alle pubbliche amministrazioni interessate, di superare le criticità legate all'invio e alla notifica di atti che spesso finiscono su indirizzi cessati o variati e non comunicati, ovvero alla ricerca di informazioni storiche sui domicilia digitali, dovendo incrociare richieste fatte in maniera generalizzata a tutti i gestori PEC. Anche le modifiche introdotte in tema di vincolatività dei pareri di AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale consentiranno di raggiungere un livello ottimale di omogeneità del sistema, senza dover più sostenere i costi legati alla necessaria realizzazione di soluzioni per l'integrazione.

Articolo 63

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria ad eccezione degli articoli 9, 16 e 35 del presente decreto legislativo a cui si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 62.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 SET. 2017



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

Il presente decreto contiene disposizioni integrative e modificative al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, in materia di modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il presente decreto si intende, pertanto, procedere a integrare e modificare alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale in conformità a quanto previsto dalla legge delega.

Il provvedimento intende, dunque, contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo a abilitare e supportare le citate azioni di attuazione dell’agenda digitale con l’obiettivo, in particolare, di dotare cittadini, imprese ed amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del già richiamato decreto legislativo n. 179 del 2016.

In particolare, il decreto legislativo in esame mira a:

- proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento, sia semplificando – anche nel linguaggio – il Codice, sia sostituendo le regole tecniche con delle linee guida la cui adozione viene affidata direttamente all’Agenzia per l’Italia digitale in modo da rendere l’attuazione tecnico-operativa delle disposizioni di legge capace di stare al passo con la continua evoluzione tecnologica, scongiurando il rischio che le regole finiscano con imbrigliare amministrazione e cittadini ad utilizzare soluzioni e servizi meno moderni di quelli disponibili sul mercato;
- emanare disposizioni volte ad attribuire a cittadini ed imprese il diritto ad una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e *mobile-oriented*, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello ad effettuare pagamenti online;
- promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni in modo da garantire a cittadini ed imprese il diritto a fruirne in maniera semplice e moderna anche grazie all’opportunità di gestire i diversi strumenti informatico-giuridici di dialogo con le amministrazioni attraverso un’unica interfaccia, una *dashboard* di cittadinanza digitale;
- garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse, al ricorrere di specifiche condizioni identificate dall’Agid, possano produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza che debba essere un giudice, caso per caso, a valutare al riguardo. Si tratta di un’iniziativa che mira a promuovere l’adozione e l’utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di soluzioni digitali moderne e semplici da usare senza rinunciare al rispetto della disciplina vigente laddove impone il ricorso alla forma scritta per il compimento di taluni atti e contratti;
- rafforzare l’*enforceability* dei diritti di cittadinanza digitale ed accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale sia istituendo presso l’Agid un ufficio del difensore

civico sia aumentando la misura delle sanzioni che la stessa Agid potrà erogare qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le regole vigenti esponendo a rischio i diritti di cittadini ed imprese;

- promuovere un processo di autentica valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendo tale obiettivo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione e disegnando un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di privacy e tutela dei dati personali, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di *data analysis*.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento funzionale a proseguire l'opera di modernizzazione, di razionalizzazione e di semplificazione della pubblica amministrazione, mediante la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti cittadini - imprese e imprimendo una accelerazione a tale processo, garantendo, al contempo, la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata dagli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, mirando ad eliminare il "*digital divide*" esistente tra le imprese italiane e il contesto europeo, in modo da garantire lo sviluppo del digitale, chiave di successo per la ripresa economica.

Il provvedimento, in un'ottica di riorganizzazione e razionalizzazione, si conforma al Regolamento eIDAS del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi dell'intervento normativo mirano a facilitare la fruizione dei servizi pubblici *online* e garantire una effettiva partecipazione dei cittadini e delle imprese al procedimento amministrativo per via elettronica, attraverso la razionalizzazione e la deregolamentazione delle disposizioni presenti nel Codice dell'amministrazione digitale. In una società in cui la digitalizzazione è strumento di comunicazione veloce e sicuro, è fondamentale garantire ai cittadini e alle imprese il diritto a fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

In tale contesto, risulta necessario valorizzare le informazioni in possesso delle amministrazioni al fine di designare un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di *privacy*, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo sono:

- miglioramento dei pagamenti elettronici a favore delle amministrazioni pubbliche;
- gestione dei dati aperti;
- introduzione di una piattaforma per la consultazione pubblica.

Pertanto, sulla base del quadro generale ora illustrato, sono obiettivi di breve periodo del provvedimento:

- diritto, per cittadini e imprese, all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

- diritto all'inserimento di un domicilio digitale nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
- diritto a eleggere un domicilio speciale digitale;
- accelerare il processo di transizione al digitale.

Obiettivi di medio periodo sono:

- assicurare a tutti il diritto di utilizzare le soluzioni e gli strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo;
- favorire i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni attraverso i servizi di pagamento elettronico;
- migliorare il Sistema pubblico di connettività;
- definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*.

Obiettivi di lungo periodo sono:

- garantire celerità, certezza dei tempi, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi digitali;
- superare il "*digital divide*".

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Trattandosi di un decreto legislativo che contiene diversi interventi di semplificazione e di innovazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alla realizzazione pratica degli stessi. In generale, l'AgID definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli *standard* tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Agid, inoltre, individua le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma per la consultazione pubblica, idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente ed efficace, in modo tale da garantire accessibilità ai portatori di interesse pubblici e privati.

I principali indicatori sono, tra gli altri:

- numero di strumenti informatici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per consentire al cittadino di verificare i termini previsti ed effettivi per la conclusione del procedimento amministrativo;
- numero di nuovi strumenti digitali predisposti dalle pubbliche amministrazioni;
- numero di domicilia digitali creati per cittadini;
- numero di domicilia digitali speciali;
- numero di nuovi soggetti che intendono avviare l'attività di fornitore di servizi fiduciari qualificati;
- numero di dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni;
- numero di procedimenti amministrativi semplificati dall'utilizzo di strumenti digitali;
- numero di pagamenti alle pubbliche amministrazioni effettuati con modalità informatiche;
- grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, accessibilità, usabilità e tempestività del servizio;
- accesso degli utenti alla rete *Internet* delle amministrazioni pubbliche, anche in modalità *wi-fi*;
- numero di consultazioni preventive, per via telematica, predisposte dalle pubbliche amministrazioni sugli schemi di atto da adottare;

- previsione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di appositi indicatori di risultato nei propri piani per le *performance*;
- implementazione delle competenze tecnologiche e manageriali dei dipendenti pubblici;
- formazione degli originali dei documenti delle pubbliche amministrazioni con mezzi informatici;
- piena accessibilità e disponibilità per cittadini e imprese dei dati in possesso delle amministrazioni pubbliche (dati aperti).

Sarà, inoltre, considerata anche la scansione temporale di tali indicatori, in relazione ai *target* temporali previsti, a livello nazionale e europeo, per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: le amministrazioni statali, le autorità indipendenti, le commissioni di garanzia, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali, le agenzie nazionali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo, le università statali e gli enti pubblici nazionali di ricerca, gli enti di diritto privato, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.

Soggetti privati: imprese, società e cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile.

L'esigenza dell'intervento correttivo in questione è, infatti, prevalentemente di scelte strategiche relative alle modalità di attuazione dell'agenda digitale europea sopravvenute rispetto all'entrata in vigore della disciplina vigente per effetto dell'attività svolta dal Commissario straordinario per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'attuazione della strategia da questi disegnata in attuazione del mandato conferitogli, infatti, fornisce la possibilità di intervenire ulteriormente per una razionalizzazione e ottimizzazione di alcune delle scelte operate – a livello normativo – proprio in occasione della precedente modifica del Codice dell'amministrazione digitale [D.Lgs. 179/2016].

Il "non intervento" renderebbe impossibile il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale secondo la predetta strategia elaborata dal Commissario e già anticipata nelle sue principali linee di azione nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Relativamente all'elezione del domicilio digitale che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbe essere inserito nell'ANPR, non esiste altra soluzione alternativa per permettere ai cittadini di utilizzare tale domicilio immediatamente per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - anticipando i risparmi -, se non quella indicata nel decreto per cui il domicilio digitale viene sganciato da ANPR in quanto il predetto sistema è tuttora in corso di sviluppo e implementazione, né si ha contezza dei tempi entro i quali verrà concluso. Il predetto indirizzo sarà comunque riportato nell'Anagrafe una volta completata la sua realizzazione.

Relativamente alle regole tecniche, l'unica opzione alternativa all'intervento regolamentare in astratto identificabile sarebbe rappresentata dall'adozione, da parte del Commissario, di linee guida di indirizzo tecnico-politico della trasformazione digitale da parte delle singole amministrazioni da coinvolgere nel processo di trasformazione del Paese.

Tale opzione alternativa, tuttavia, per un verso non appare sufficiente all'efficace perseguimento degli obiettivi voluti nello scarso intervallo di tempo disponibile – la missione del Commissario si esaurisce nel settembre del 2018 – e, per altro verso, in taluni casi rischierebbe di scontrarsi con previsioni di carattere normativo come, ad esempio, sarebbe avvenuto in relazione alla riconoscenza facoltà, a tutti i cittadini italiani, di eleggere un domicilio digitale presso un apposito elenco a tal fine istituendo anziché presso l'ANPR.

I ritardi nell'attuazione dell'ANPR, infatti, in assenza di un adeguato intervento normativo correttivo avrebbero comportato l'esigenza di rinviare tale iniziativa oltre la scadenza del mandato commissariale precludendo così all'amministrazione di beneficiare degli importanti vantaggi conseguibili grazie a una crescente digitalizzazione delle comunicazioni aventi valore legale verso i cittadini.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

Le misure contenute nel provvedimento correttivo mirano a garantire la possibilità per tutti i cittadini di accedere ai servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni tramite la propria identità digitale; per le imprese e i professionisti la possibilità di utilizzare, come domicilio digitale, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, la riduzione dei tempi dei procedimenti comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L'assenza degli svantaggi è confermata anche dalla possibilità di scelta offerta ai cittadini tra l'utilizzo del sistema telematico di informazione o il mantenimento del precedente sistema, qualora il singolo sia sprovvisto di apparecchi idonei al recepimento informatico delle comunicazioni.

Inoltre, si centralizza presso AgID l'ufficio del difensore digitale, garantendo, in tal modo, un unico interlocutore facilmente individuabile da parte del cittadino, superando la precedente disomogeneità connessa alla presenza di più difensori civici presso le varie amministrazioni. L'accentramento dell'Ufficio del difensore consentirà una più efficiente ed efficace raccolta e gestione delle istanze dei cittadini e fornirà un punto terzo di orientamento nella corretta

applicazione delle disposizioni tecniche del Codice. Inoltre, le singole Amministrazioni risparmieranno i costi delle applicazioni telematiche, della predisposizione dei modelli e dell'istaurazione di un iter istruttorio.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

I principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti, in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente e trasparente. Inoltre, cittadini e imprese potranno godere di una serie di effetti positivi derivanti dalla "digitalizzazione" della pubblica amministrazione.

Si ribadisce che le ulteriori misure di semplificazione e di innovazione introdotte, permettendo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, costituiscono attuazione di precisi impegni assunti con il Paese e anche in sede europea.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti nuovi oneri informativi. Per quanto concerne i costi amministrativi, con la diffusione dei sistemi informatici, si otterranno immediati ed evidenti risparmi di spesa.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si ritiene che i possibili fattori che potrebbero impedire all'intervento normativo di conseguire gli effetti/obiettivi attesi siano i seguenti:

1. *Digital divide* con conseguente insuccesso dell'utilizzo dei servizi online della PA da parte di chi si trova in questa condizione.

L'edizione 2017 del Digital Economy and Society Index (DESI) pubblicata dalla Commissione europea ha rilevato che solo il 44% degli Italiani ha competenze digitali almeno di base contro una media europea del 56%, e una sempre minore percentuale di italiani adopera la Rete con l'adeguata consapevolezza. L'uso regolare di internet tra la popolazione è del 67%. Sebbene siano quattro punti percentuale in più rispetto al dato del 2015 le prestazioni dell'Italia risultano tra le più basse e inadeguate per le esigenze di un'economia vasta e avanzata quale quella italiana.

Il fenomeno del *Digital divide* riguarda per la maggior parte dei casi le fasce di popolazione più anziana o in uscita dal mondo del lavoro. Esse saranno quindi poco o per nulla propense ad utilizzare servizi digitali, nonostante questi ultimi siano già stati resi disponibili dalla PA. Oggi Internet rappresenta uno dei principali strumenti di esercizio dei diritti di cittadinanza, di partecipazione al potere pubblico e di sviluppo della persona umana, con la conseguenza che il rischio di un progressivo aggravamento del *digital divide* determini una significativa discriminazione tra coloro che hanno accesso ad Internet e sono nelle condizioni di disporre degli strumenti informatici e coloro che ne sono esclusi a causa di una serie di fattori economici, geografici, culturali e sociali che alimentano la nota analfabetizzazione informatica, con gravi ricadute negative sulla partecipazione paritaria dei cittadini alla vita

pubblica politica e democratica e sulle condizioni effettive di esercizio dei diritti civili, sociali e politici attraverso cui si realizza lo sviluppo della personalità dell'individuo.

2. utilizzo non ottimale dei servizi online: sul lato della domanda, il dato DESI 2017 conferma che gli Italiani non sono grandi utilizzatori di servizi online complessi, infatti la percentuale di utenti dei servizi di governo elettronico si attesta al 16% (due punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione dell'anno precedente) contro una media europea del 34%.

Ciò è dovuto non tanto alla disponibilità dei servizi che si attesta al di sopra della media dell'UE, quanto piuttosto alla difficoltà di trovare le informazioni, la loro scarsa utilità, la difficoltà a comprendere lo stato di avanzamento della pratica e la difficoltà nell'utilizzo dei servizi disponibili sul sito *web*.

Inoltre, il DESI 2017 rileva che le banche dati dell'amministrazione pubblica non sono ancora sufficientemente interconnesse per permettere di precompilare i moduli riutilizzando le informazioni personali.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Responsabile dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Intervengono, inoltre, nell'attuazione dell'intervento regolatorio:

- il Governo;
- il Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale.
- l'Agenzia per l'Italia digitale.
- le amministrazioni coinvolte, che saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, ciascuna per le parti di propria competenza.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente decreto legislativo, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento correttivo attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. A tal fine saranno utile riferimento anche le relazioni prodotte dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento. Sarà cura dell'Amministrazione responsabile, qualora non fossero raggiunti gli obiettivi o qualora emergessero nuove esigenze ovvero a seguito della VIR, valutare e proporre eventuali forme di revisione dell'intervento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura della Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolte.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, appare uniforme con la normativa europea.

Il provvedimento, infatti, si conforma al Regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, nota con l'acronimo di eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature (eTS electronic Trust Services) e al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, cosiddetta “Legge Madia”, e contiene disposizioni integrative e correttive al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

Nel contesto della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese. Il citato comma 3 del medesimo articolo 1 della legge delega prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Com'è noto, il Governo ha dato attuazione alla delega con il decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179, entrato in vigore lo scorso 14 settembre 2016.

Con il presente provvedimento si intende, invece, procedere all'integrazione e correzione di talune disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale in conformità a quanto previsto dalla sopra citata legge delega.

Il presente decreto intende, dunque, contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo a abilitare e supportare le citate azioni di attuazione dell'agenda digitale con l'obiettivo, in particolare, di dotare cittadini, imprese ed amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del già richiamato decreto legislativo n. 179 del 2016.

Le linee portanti di tale nuovo intervento legislativo sono:

- proseguire nell'opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento sia semplificando – anche nel linguaggio – il Codice, sia sostituendo le regole tecniche con delle linee guida la cui adozione viene affidata direttamente all'Agenzia per l'Italia digitale in modo da rendere l'attuazione tecnico-operativa delle disposizioni di legge capace di stare al passo con la continua evoluzione tecnologica, scongiurando il rischio che le regole finiscano con imbrigliare amministrazione e cittadini ad utilizzare soluzioni e servizi meno moderni di quelli disponibili sul mercato;

- sottolineare con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del Codice concentrandovi, salvo talune eccezioni dovute alla volontà di salvaguardare rinvii esterni contenuti in altre previsioni di legge, disposizioni volte ad attribuire a cittadini ed imprese il diritto ad una identità e ad un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e *mobile-oriented*, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello ad effettuare pagamenti online;
- promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni in modo da garantire a cittadini ed imprese il diritto a fruirne in maniera semplice e moderna anche grazie all'opportunità di gestire i diversi strumenti informatico-giuridici di dialogo con le amministrazioni attraverso un'unica interfaccia, una *dashboard* di cittadinanza digitale;
- garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse, al ricorrere di specifiche condizioni identificate dall'AgID, possano produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza che debba essere un giudice, caso per caso, a valutare al riguardo. Si tratta di un'iniziativa che mira a promuovere l'adozione e l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di soluzioni digitali moderne e semplici da usare senza rinunciare al rispetto della disciplina vigente laddove impone il ricorso alla forma scritta per il compimento di taluni atti e contratti;
- rafforzare l'*enforceability* dei diritti di cittadinanza digitale ed accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale sia istituendo presso l'AgID un ufficio del difensore civico sia aumentando la misura delle sanzioni che la stessa AgID potrà erogare qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le regole vigenti esponendo a rischio i diritti di cittadini ed imprese;
- promuovere un processo di autentica valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendo tale obiettivo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione e disegnando un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di *privacy* e tutela dei dati personali, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di *data analysis*.

Pertanto, l'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti con cittadini e imprese.

Il provvedimento prende atto, tra le altre cose, della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto intende rispondere alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento, aggiornando il Codice dell'amministrazione digitale ai mutamenti registrati nel sistema digitale, ovvero a seguito dell'ultimo intervento di modifica organica delle disposizioni in esso contenute.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In ambito nazionale, come sopra menzionato, la normativa di riferimento è la seguente:

- articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente decreto legislativo mira a introdurre ulteriori misure di semplificazione e incentivazione per lo sviluppo dell'amministrazione digitale, nell'ottica del *digital first*.

Vengono eliminate dal d.lgs. n. 82/2005 le norme dal contenuto strettamente tecnico, allo scopo di assicurare neutralità tecnologica al "nuovo CAD"; tali regole sono destinate a essere superate nel corso del tempo e necessitano di essere periodicamente aggiornate, tenendo conto del progresso tecnologico e dei nuovi *standard* di mercato. La definizione delle predette regole viene rinviata, attraverso la sostituzione del comma 1 dell'articolo 71, a delle linee guida di indirizzo tecnico e amministrativo per l'attuazione del presente Codice. L'AgID, sentite le amministrazioni competenti nonché la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza e previa consultazione pubblica, da svolgersi entro il termine di trenta giorni, adotterà le predette linee guida che divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito *Internet* istituzionale della stessa Agenzia e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le predette linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

In questo contesto, il decreto legislativo prevede anche l'emanazione di successivi decreti per proseguire l'opera di riassetto normativo già avviata. Si segnalano:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione di dati personale e la Conferenza unificata, tenuto conto dello stato di attuazione dell'agenda digitale, con cui è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-*bis*, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale (art. 3-*bis* CAD).
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID, con cui sono individuati i requisiti (natura giuridica di società di capitali, requisiti tecnologici e organizzativi, garanzie assicurative e di eventuali certificazioni adeguate al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi, ecc.) che devono possedere i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale o di conservatore di documenti informatici (art. 29 CAD).
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, tenuto conto del livello di diffusione delle identità digitali e delle condizioni di sicurezza raggiunte dal sistema, con cui viene stabilita una data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *online* (art. 64 CAD).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo, come detto in premessa, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo, la disciplina dei profili tecnico-operativi (art. 71, co. 1, CAD).

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto legislativo in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento. Le prevalenti linee giurisprudenziali saranno analizzate nelle analisi tecnico-normative dei singoli decreti legislativi attuativi oggetto delle delegazioni.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il provvedimento infatti si conforma al Regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, noto con l'acronimo di eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature (eTS electronic Trust*

Services) e al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, introduce all'articolo 1 del CAD due definizioni:

1. formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
2. dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.”.

Queste definizioni non sono in realtà nuove, essendo state riprese dal testo dell'articolo 68, comma 3, del CAD (che contestualmente viene abrogato) e trasferite all'articolo 1 per uniformità e intelligibilità.

Viene, inoltre, sostituita la definizione di domicilio digitale, definendolo come un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal CAD, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, in quanto più rispondente alle attuali esigenze.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare il decreto legislativo n. 82 del 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse all'articolo 57.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo comporta l'adozione di decreti attuativi delle deleghe conferite al Governo, con indicazione puntuale di procedure e termini di adozione.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione di dati personale e la Conferenza unificata, tenuto conto dello stato di attuazione dell'agenda digitale, con cui è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo

stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale (art. 3-*bis* CAD).

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID, con cui sono individuati i requisiti (natura giuridica di società di capitali, requisiti tecnologici e organizzativi, garanzie assicurative e di eventuali certificazioni adeguate al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi, ecc.) che devono possedere i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale o di conservatore di documenti informatici (art. 29 CAD).
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, tenuto conto del livello di diffusione delle identità digitali e delle condizioni di sicurezza raggiunte dal sistema, con cui viene stabilita una data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *online* (art. 64 CAD).

I termini previsti dall'intervento normativo sono congrui in relazione alle procedure previste per l'adozione degli atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;



Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: "*l-bis*) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;"

l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *l-bis*), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo;"

M



- 2) la lettera *n-ter*) è sostituita dalla seguente: “*n-ter*) domicilio digitale: un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;”
- 3) alla lettera *s*), dopo la parola “titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica” e le parole “e al destinatario” sono sostituite dalle seguenti: “e a un soggetto terzo”;
- 4) alla lettera *aa*), dopo la parola “titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica” e dopo le parole “la creazione” sono inserite le seguenti: “nonché alle applicazioni per l’apposizione”;
- b) al comma *1-bis*, le parole “del Regolamento eIDAS” sono sostituite dalle seguenti: “del Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS»”;
- c) al comma *1-ter*, dopo le parole: “recapito certificato” è aggiunta la seguente: “qualificato”.

Art.2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
 - a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
 - b) ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;
 - c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le disposizioni del presente Codice e le relative linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo *3-bis* e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli *3-bis* e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.”;



- c) al comma 4, le parole “, e la fruibilità delle informazioni digitali” sono sostituite dalle seguenti: “e la fruibilità delle informazioni digitali,” e le parole “ai gestori di servizi pubblici ed” sono soppresse;
- d) al comma 6, primo periodo, le parole “ispettive e di controllo fiscale,” sono soppresse e, al secondo periodo, la parola “altresi” è soppressa;
- e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.”.

Art.3

(Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. La rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente: “Carta della cittadinanza digitale”.

Art.4

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “diritto di usare” sono inserite le seguenti: “, in modo accessibile ed efficace,”;
 - b) i commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* sono abrogati.

Art.5

(Modifiche all’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: “Identità e domicilio digitale”;
 - b) prima del comma 1 è inserito il seguente: “01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi *online* offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.”;
 - c) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.”;



d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-*quater*.”

1-*ter*. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS secondo le modalità stabilite con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-*bis*.

1-*quater*. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle linee guida di cui all’articolo 71.”;

e) il comma 2 è abrogato;

f) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: “3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-*bis*, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.”;

g) al comma 4-*bis* le parole “di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini” sono sostituite dalle seguenti: “e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-*bis*, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-*bis*” e le parole “ai cittadini stessi” sono sostituite dalle seguenti: “agli stessi”;

h) al comma 4-*ter* le parole “e conservato” sono sostituite dalle seguenti “ed è disponibile”;

i) al comma 4-*quinqies*:

1) al primo periodo, le parole “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1-*ter*”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla



data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.”.

Art.6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, la parola “Resta” è sostituita dalle seguenti: “Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta”;
 - b) dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti: “2-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-*quater*. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle Entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.
2-*quinquies*. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato.”.

Art.7

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: “Utilizzo del domicilio digitale”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali di cui all'articolo 3-*bis* sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-*bis* producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed



equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71.”;

- c) il comma 1-*bis* è abrogato;
- d) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti: “1-*ter*. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-*bis*. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-*ter*. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-*quater*.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-*bis* i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-*bis*.”.

Art.8

(Modifiche all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla Rubrica, le parole “degli indirizzi PEC” sono sostituite dalle seguenti: “dei domicili digitali”;
 - b) al comma 1, le parole “la pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2” e le parole “degli indirizzi di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “dei domicili digitali”;



- c) al comma 2, secondo periodo, le parole “Gli indirizzi PEC” sono sostituite dalle seguenti: “I domicili digitali”;
- d) il comma 3 è abrogato.

Art.9

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla Rubrica, le parole “degli indirizzi” sono sostituite dalle seguenti: “dei domicili digitali”;
 - b) al comma 1, le parole “degli indirizzi” sono sostituite dalle seguenti: “dei domicili digitali” e le parole “gli indirizzi di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “i domicili digitali”;
 - c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “al comma 1” sono inserite le seguenti: “e i gestori di pubblici servizi”.
2. Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti: “*Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato; non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) - 1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.*
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle linee guida di cui all'articolo 71, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
Art. 6-quinquies. (Consultazione e accesso) - 1. La consultazione degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71.
3. L'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al



conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo costituisce comunicazione indesiderata ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.”.

Art.10

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: “Diritto a servizi *on-line* semplici e integrati”;
 - b) prima del comma 1 è inserito il seguente: “01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*, anche attraverso dispositivi mobili.”;
 - c) al comma 1, le parole “dei soggetti giuridici” sono sostituite dalle seguenti: “degli utenti”, le parole “i propri servizi per via telematica” sono sostituite dalle seguenti: “*on-line* i propri servizi” e le parole da “e livelli di qualità” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 71, tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica”;
 - d) il comma 2 è abrogato;
 - e) al comma 4, le parole “gli interessati” sono sostituite dalle seguenti: “gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,”.

Art.11

(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da “attraverso un sistema” a “che rispetti gli” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto degli”.

Art.12

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole “nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di” sono sostituite dalle seguenti: “,



nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e".

Art.13

(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 2 dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), dopo le parole "emanazione di" sono inserite le seguenti: "linee guida contenenti", dopo le parole "nonché di" sono inserite le seguenti: "indirizzo," e dopo le parole "e controllo" sono inserite le seguenti: "sull'attuazione e";
 - b) alla lettera b), le parole "dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2";
 - c) alla lettera g), primo periodo, la parola "non" è soppressa;
 - d) alla lettera i), le parole "sui soggetti di cui all'articolo 44-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "sui conservatori di documenti informatici accreditati".

Art.14

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera b), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: "approva il piano triennale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera b), e";
 - b) alla lettera c), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: "promuove e";
 - c) alla lettera e), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: "stabilisce i".

Art.15

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale";
 - b) al comma 1:
 - 1) all'alinea, secondo periodo, le parole "ciascuno dei predetti soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna pubblica amministrazione";



- 2) alla lettera j), dopo le parole “dei sistemi di” sono inserite le seguenti: “identità e domicilio digitale,” e dopo le parole “e fruibilità” sono aggiunte le seguenti: “nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-*bis*”;
- 3) dopo la lettera j) è inserita la seguente: “*j-bis*) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, in quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).”;
- c) al comma 1-*quater*, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “1-*quater*. È istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le segnalazioni ritenute fondate sono pubblicate in un’apposita area del sito *Internet* istituzionale.”;
- d) al comma 1-*sexies* le parole “e 1-*quater*” sono soppresse;
- e) dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente: “1-*septies*. I soggetti di cui al comma 1-*sexies* possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.”.

Art.16

(*Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*)

1. L’articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “*Art. 18. (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale) - 1.* È realizzata presso l’AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-*bis* è pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.



4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, già adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.”.

Art.17

(Modifiche al Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. La Rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente “DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI”.

Art.18

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71.”.

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti: “1-*ter*. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-*quater*. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.”;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

Art.19



(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale";
 - b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 - c) al comma 2-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo".

Art.20

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da "se ad essi" fino a "elettronica qualificata." sono sostituite dalle seguenti: "se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo.";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.";
 - c) al comma 2, le parole "con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata" sono soppresse;
 - d) al comma 4, dopo le parole "dei commi 1," sono inserite le seguenti: "1-*bis*,".

Art.21

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno di cui al presente comma rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito *Internet* istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.".

Art.22

(Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)



1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.”;
- b) al comma 4, le parole “di concerto con il Ministro” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero”.

Art.23

(Modifiche alla Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. La Rubrica della Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente: “Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari”.

Art.24

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la parola “titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica”.

Art.25

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole: “, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo,” sono soppresse e, al secondo periodo, le parole “, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale” sono soppresse;
- b) al comma 3:
 - 1) all'alinea, dopo la parola “titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica”;
 - 2) alla lettera a), dopo la parola “titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica”;
 - 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.”;
- c) al comma 3-bis:



- 1) prima del primo periodo è inserito il seguente: “Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.”;
- 2) al primo periodo, dopo le parole “comma 3 possono” è inserita la seguente: “anche”;
- 3) al secondo periodo, le parole “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Con le linee guida di cui all’articolo 71”.
- d) al comma 4, dopo la parola “titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica”;
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.”.

Art.26

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “di cui all’articolo 44-bis” e le parole “, rispettivamente,” sono soppresse e le parole da “, allegando alla stessa una relazione” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità fissate dalle linee guida di cui all’articolo 71”;
 - b) al comma 2, le parole: “Regolamento eIDAS.” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell’attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.”;
 - c) il comma 3 è abrogato.

Art.27

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla Rubrica, le parole “e di” sono sostituite dalle seguenti: “e dei”;



- b) al comma 1, le parole “di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, comma 6,”;
- c) al comma 3:
 - 1) il primo periodo è soppresso;
 - 2) al secondo periodo, le parole “Il certificatore” sono sostituite dalle seguenti: “Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata”, dopo le parole “ecceda i limiti” è inserita la seguente: “eventualmente” e le parole da “o derivanti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d’uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3-*bis*”.

Art.28.

(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla Rubrica dopo la parola “titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica qualificata”;
 - b) al comma 3:
 - 1) all’alinea, le parole “, ai sensi dell’articolo 19,” sono soppresse;
 - 2) alla lettera g), dopo la parola “titolare”, ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: “di firma elettronica qualificata”.

Art.29.

(Modifiche all’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 32-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole “, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all’articolo 44-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “ai conservatori accreditati”, le parole “Regolamento eIDAS e o” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento eIDAS o”, dopo le parole “del presente Codice” sono inserite le seguenti: “relative alla prestazione dei predetti servizi”, le parole “euro 4.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00” e le parole “euro 40.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 400.000,00”;
 - b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali violazioni, dispone la cancellazione del fornitore del servizio



- dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.”;
- c) al comma 1-*bis*, le parole “, prima di irrogare” sono sostituite dalla seguente: “irroga”, le parole “, diffida” sono sostituite dalle seguenti: “ e diffida” e le parole “dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere” sono sostituite dalle seguenti: “dalla disciplina vigente”;
 - d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera *m-bis*), AgID diffida i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.”.

Art.30.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera *b*), le parole “certificatori accreditati” sono sostituite dalle seguenti: “prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata”;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
 - a) all'interno della propria struttura organizzativa;
 - b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.”;
 - c) il comma 2 è abrogato.

Art.31

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole “al titolare” sono inserite le seguenti: “di firma elettronica”.

Art.32



(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per violazione delle regole tecniche ivi contenute”.

Art.33

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole “di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché”.

Art.34

(Modifiche al Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. La Rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente: “GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITÀ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI”.
2. Dopo il Capo III è inserita la seguente Sezione: “Sezione I. Documenti della pubblica amministrazione”.

Art.35

(Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole “pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,” sono sostituite dalle seguenti: “provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis,”.
2. Dopo l'articolo 40-bis è inserito il seguente: “Art. 40-ter (Sistema di ricerca documentale) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso *on-line* ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.”.
3. Dopo l'articolo 40-ter è inserita, al Capo III, la seguente Sezione: “Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti”.



Art.36

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, dopo la parole "utilizzando" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria";
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole "e cooperazione applicativa" sono sostituite dalla seguente: "o integrazione" e le parole "dall'articolo 12, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 12 e 64-bis";
 - c) al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis";
 - d) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "Le regole" sono sostituite dalle seguenti: "Le linee guida", dopo la parola "identificazione" sono inserite le seguenti ", l'accessibilità attraverso i suddetti servizi", dopo le parole "l'utilizzo del fascicolo" sono inserite le seguenti: "sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e" e le parole "; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71" sono soppresse;
 - e) al comma 2-ter, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle linee guida dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71";
 - f) al comma 2-quater, le parole "dei singoli documenti;" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli documenti. Il fascicolo informatico" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis".

Art.37

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: “Conservazione ed esibizione dei documenti”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle linee guida dettate ai sensi dell'articolo 71.”;
- c) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi *online* accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-*ter* e 64-*bis*”;
- d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione”.

Art.38

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-*ter* nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 71.”;
 - b) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole “e conservazione” sono soppresse, dopo la parola “informatici” sono inserite le seguenti: “delle pubbliche amministrazioni” e al secondo periodo le parole “procedimenti conclusi” sono sostituite dalle seguenti: “procedimenti non conclusi”;
 - c) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: “1-*ter*. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 71.”;
 - d) dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente: “1-*quater*. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili



di cui al comma 1-*bis*, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-*bis*.”.

Art.39

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole “fonte di” sono soppresse.

Art.40

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola “telematica” è sostituita dalla seguente: “digitale” e le parole “le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste” sono sostituite dalle seguenti: “i dati sensibili e giudiziari consentiti”.

Art.41

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, primo periodo, le parole “Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),” e le parole “nell'Indice PA” sono sostituite dalle seguenti: “nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”;
 - b) al comma 3, secondo periodo, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Le pubbliche amministrazioni”.

Art.42

(Modifiche al Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Alla rubrica del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole “E SERVIZI IN RETE” sono sostituite dalle seguenti: “, IDENTITÀ DIGITALI E ISTANZE”.

Art.43

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)



1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico adottate ai sensi dell'articolo 71.”;
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art.44

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla Rubrica dopo la parola “sicurezza” sono inserite le seguenti “e disponibilità”;
 - b) al comma 1-bis, lettera c), le parole “la pubblica amministrazione e l'innovazione” sono sostituite dalle seguenti: “la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
 - c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: “2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale”.

Art.45

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 2, primo periodo, le parole “all’articolo 68, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 1, comma 1, lettere *l-bis*) e *l-ter*),” e il secondo periodo è soppresso;
- b) al comma 3, le parole da “la raccolta” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l’utilizzazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 50”;
- c) al comma 4, le parole da “ai sensi dell’articolo” fino alla fine del periodo sono soppresse;
- d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art.46

(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1-*bis* dell’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola “definitivi” è soppressa.

Art.47

(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 5 dell’articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole “Con decreto adottato ai” sono sostituite dalla seguente: “Ai”.

Art.48

(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo *standard* e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle linee guida di cui all’articolo 71.
2-*ter*. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l’utilizzo delle medesime basi di dati.”;
 - b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente: “3-*ter*. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale.”.



Art.49

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3:
 - 1) al primo periodo, la parola "singoli" è soppressa;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR.";
 - 3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.";
 - b) al comma 5, le parole "le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)";
 - c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010."

Art.50

(Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da "istituita, presso" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Art.51

(Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 3, le parole “all’articolo 58, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 60, comma 2-*bis*,”;
- b) al comma 7, lettera a), le parole “il medico di medicina generale” sono sostituite dalle seguenti: “le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta”.

Art.52

(Modifiche alla Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. La rubrica della Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente: “Identità digitali e istanze”.

Art.53

(Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-*quater*, prima del primo periodo è inserito il seguente: “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.”;
 - b) al comma 2-*quinqies*, primo periodo, le parole “alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti privati” e, al secondo periodo, le parole “l’impresa” sono sostituite dalle seguenti: “i predetti soggetti”;
 - c) i commi 2-*septies* e 2-*octies* sono abrogati;
 - d) al comma 2-*novies* le parole “2-*octies*” sono sostituite dalle seguenti: “2-*quater*”;
 - e) dopo il comma 2-*novies* è inserito il seguente: “2-*decies*. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.”;
 - f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*.”.

Art.54

(Modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola “unico” è soppressa;



- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “*1-bis*. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli *standard* e livelli di qualità di cui all’articolo 7, comma 2, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le linee guida di cui all’articolo 71.”.

Art.55

(Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole da “la firma digitale” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “una delle forme di cui all’articolo 20”;
 - b) al comma 1, lettera c-bis), le parole “dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “elezione di domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile”.

Art.56

(Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “, e dell’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’età prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identità elettronica,” sono soppresse e le parole “per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie” sono sostituite dalle seguenti: “per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
 - b) al comma 5, le parole “di concerto con” sono sostituite dalla seguente: “sentiti” e le parole “, sentita” sono sostituite dalla seguente: “e”.

Art.57

(Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1-*bis* le parole “12 aprile 2006 n. 163” sono sostituite dalle seguenti: “n. 50 del 2016”;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art.58

(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole da “ove possibile” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione appositamente sviluppati per essa”;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*bis*. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie linee guida da adottarsi ai sensi dell'articolo 71.”.

Art.59

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito *Internet* istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.”.

Art.60

(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono abrogati:
 - a) l'articolo 33;
 - b) l'articolo 44-*bis*;
 - c) l'articolo 63;
 - d) l'articolo 70.



Art.61
(Disposizioni transitorie)

1. Il diritto di cui all'articolo 3-*bis*, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.
3. La realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-*quater* del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto, è effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell'ANPR, ai sensi dell'articolo 6-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.
4. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, è riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*.
5. L'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2019.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto.
7. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.

Art.62
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ad eccezione degli articoli 14, 20, comma 3, e 76 le parole "regole tecniche", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "linee guida".
2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-*quater* e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di



40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell' AgID.

3. Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere *l-bis)* e *m-bis)*.
4. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole "l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396" sono sostituite dalle seguenti: "le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285".
5. L'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-*bis*, 6-*quater* e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia".
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto, ai fini di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 179 del 2012, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005.



7. L'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "585. Per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, provvede all'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale".

Art.63

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 16 e 35 del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 62.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

